

1. Il presente Regolamento definisce, negli ambiti di autonomia ordinativa compatibili con le leggi vigenti e con lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo dell'Università degli Studi del Molise, le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche della Scuola di specializzazione all'Insegnamento Secondario (d'ora in poi: Scuola di specializzazione).

Esso si articola nei seguenti titoli:

1. Finalità e struttura della Scuola di specializzazione

2. Organi della Scuola di specializzazione

3. Sistema dei crediti e ordinamento

4. Piano di studi

5. Organizzazione delle attività didattiche

6. Modificabilità del presente regolamento

TITOLO 1

Finalità e struttura della Scuola di specializzazione

2. Finalità fondamentale della Scuola di Specializzazione è la formazione professionale degli insegnanti della scuola secondaria. Le scelte relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono orientate all'acquisizione di attitudini e competenze specifiche relative a:

- a) le scienze dell'educazione e psico-sociali;
- b) la dimensione storica ed epistemologica delle discipline di insegnamento proprie di ciascuna abilitazione conseguibile per le scuole secondarie;
- c) la didattica delle discipline specifiche di ciascuna abilitazione;
- d) la pratica effettiva del rapporto educativo e dell'insegnamento.

3. La Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario ha una durata di 2 anni accademici, suddivisi in 4 semestri.

La Scuola si articola in indirizzi. Possono essere attivati i seguenti indirizzi:

1. Scienze naturali
2. Fisico-informatico-matematico
3. Scienze umane

4. Linguistico-letterario
5. Lingue straniere
6. Economico-giuridico
7. Arte e disegno
8. Musica e spettacolo
9. Sanitario e della prevenzione
10. Tecnologico
11. Scienze motorie.

Ciascun indirizzo comprende una o più abilitazioni all'insegnamento.

4. Costituiscono titolo di ammissione alla Scuola, in relazione ad ogni specifica abilitazione:

- a) le lauree che, sulla base della normativa in vigore, diano accesso all'abilitazione in oggetto;
- b) i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che diano accesso all'abilitazione;
- c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

L'ammissione alla Scuola di specializzazione avviene tramite selezioni per titoli ed esami, secondo norme deliberate dalla struttura didattica competente nel rispetto della legislazione vigente e pubblicate nel bando di ammissione.

5. L'esame finale per il conseguimento del Diploma di specializzazione ha valore di Esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i Diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi e per le quali sono stati ammessi a frequentare la Scuola di specializzazione.

L'Esame di Stato, ai sensi dell'art.1, comma 6-ter del Decreto Legge 28 agosto 2000 n.240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n.306, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999 n.124.

Attraverso un curriculum aggiuntivo, il Diploma può essere reso valido anche per le attività di sostegno.

TITOLO 2

Organi della Scuola di specializzazione

6. La Scuola di specializzazione è struttura didattica dell'Università e afferisce al Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la Formazione "G.A. Colozza" (d'ora in poi: Centro).

Il Consiglio del Centro svolge la funzione di Organo equipollente al Consiglio della Scuola con gli stessi compiti e funzioni.

Il Consiglio del Centro è composto, dal Rettore o suo delegato, dai docenti di prima e seconda fascia del Centro, da un docente per ogni Facoltà dell'Università del Molise, dai rappresentanti dei ricercatori e degli studenti, secondo quanto stabilito dall'art.6 del Regolamento didattico del Centro "Colozza".

Il Direttore del Centro, è eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio del Centro fra i docenti di ruolo a tempo pieno di prima fascia incardinati nel Centro o, in assenza, tra i docenti di ruolo a tempo pieno di seconda fascia dello stesso.

Il Direttore del Centro "Colozza" assume le funzioni di Direttore della Scuola di specializzazione.

7. Il Consiglio del Centro:

- delibera il Regolamento Didattico e il presente ordinamento didattico di struttura;
- delibera l'attivazione dei diversi indirizzi in cui si articola la Scuola e delle relative classi di abilitazione di anno in anno conseguibili;
- vara il piano degli studi e le sue diverse articolazioni;
- stabilisce il numero di studenti da ammettere per ciascun indirizzo e classe di abilitazione attivati;
- approva i piani di studio individuali;
- programma, coordina e verifica gli insegnamenti e le altre attività didattiche;
- stabilisce le procedure di valutazione del rendimento degli studenti in accordo con i docenti della Scuola.

8. Il Consiglio del Centro può istituire una Commissione didattica permanente al fine di svolgere compiti di indirizzo e chiarimento delle scelte curriculari degli specializzandi, di presentazione e diffusione dell'offerta didattica della Scuola, di istruzione e orientamento per il Consiglio in merito alle proposte di piano di studio individuale presentate dagli specializzandi. Essa collabora inoltre con il Consiglio nella supervisione dello svolgimento e della regolarità delle attività didattiche.

9. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola, il Centro persegue forme di collaborazione con gli enti locali e può stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio.

TITOLO 3

Ordinamento didattico e sistema dei crediti

10. La Scuola di specializzazione si articola in:

- a) un'area comune di discipline e attività didattiche relative alla formazione della funzione docente;
- b) aree didattico-formative specialistiche, differenziate per i singoli indirizzi e classi di abilitazione attivate.

11. A tutte le attività didattiche è attribuito un valore in crediti secondo le norme dell' European Credit Transfer System (sistema ECTS - decisione CEE 87/327 del 15.6.1987).

Il totale dei crediti didattici che lo specializzando dovrà acquisire ai fini del compimento del proprio percorso formativo è di 120 in due anni, 30 per ogni semestre.

12. L'ordinamento didattico prevede, quali contenuti minimi qualificanti, le seguenti attività didattiche e relativi crediti formativi:

Area 1- Formazione per la funzione docente: comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nell'ambito delle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

A questa area sono attribuiti almeno il 20% dei crediti complessivi.

Area 2 - Contenuti formativi degli indirizzi: comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

A questa area sono attribuiti almeno il 20% dei crediti complessivi.

Area 3 - Laboratorio: consiste nell'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi. Si articola in attività riferibili ad una pluralità di insegnamenti dell'area 1 e 2, con intervento coordinato dei relativi docenti.

Al laboratorio è destinato almeno il 20% dei crediti complessivi.

Area 4 - Tirocinio: è finalizzato all'integrazione fra competenze teoriche ed operative. Comprende le esperienze da svolgere presso le istituzioni scolastiche, nonché le attività di progettazione e verifica delle stesse.

Al tirocinio, comprese le fasi di progettazione e verifica, è destinato almeno il 25% dei crediti complessivi.

13. Le attività didattiche impegnano complessivamente fra le 250 e le 300 ore per ogni semestre e comprendono gli insegnamenti effettivamente impartiti, le attività di laboratorio e di tirocinio, altre attività individuate dalla struttura didattica competente.

14. Nell'ambito degli insegnamenti delle Aree 1 e 2, l'offerta da parte della Scuola sarà più ampia rispetto agli obblighi previsti per lo specializzando/a, onde consentire allo stesso/a alcune scelte opzionali.

15. Il tirocinio ed il laboratorio sono attivati fin dal primo anno di corso. Tali attività didattiche prevedono la frequenza obbligatoria nella misura dei 2/3 delle ore previste. Anche alcuni insegnamenti particolarmente significativi ai fini della formazione delle competenze didattiche generali e disciplinari, che verranno indicati nel manifesto degli studi all'inizio di ogni anno accademico, comportano la frequenza obbligatoria per i due terzi delle ore previste.

16. Per la supervisione del tirocinio e il coordinamento del medesimo con le altre attività didattiche e formative della Scuola, vengono utilizzati insegnanti in servizio presso le istituzioni scolastiche di secondo grado ai sensi della Legge 3 agosto 1998 n. 315.

Il Consiglio del Centro, ai sensi della normativa pertinente, adotta apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei suddetti insegnanti da utilizzare in regime di tempo parziale e disciplina il loro impegno nell'ambito della Scuola.

17. L'esperienza di tirocinio è svolta in istituti secondari del Molise, individuati in accordo con le Autorità scolastiche competenti, che il Consiglio del Centro valuti idonei per le proprie attività didattiche.

Il Consiglio del Centro, in base alla normativa vigente e allo Statuto dell'Università del Molise, definisce inoltre la struttura di una convenzione-quadro da stipulare con gli istituti scolastici per le attività di tirocinio.

TITOLO 4

Piano di studi

18. E' prevista la sola iscrizione a tempo pieno.

19. Il Consiglio del Centro approva per ogni specializzando/a un piano di studio individuale. Tale piano:
a) valuta il percorso formativo compiuto nell'Università o in una delle istituzioni di cui all'art. 4, riconoscendo crediti equivalenti ad attività previste nella scuola in misura comunque non superiore a due semestri. Entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà

degli obblighi stessi;

b) definisce il curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per lo specializzando/a che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;

c) prevede in aggiunta alle attività della Scuola, una formazione ulteriore, da acquisire nelle Facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

20. Piani di studio corrispondenti a crediti di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in Scienze della formazione primaria.

21. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 [formazione per la funzione docente], sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art.14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno.

Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.

La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione di servizio.

Le disposizioni relative all'Esame finale per il conseguimento del titolo per il sostegno costituiscono parte integrante del presente Regolamento, come Allegato C.

TITOLO 5

Organizzazione delle attività didattiche

22. L'offerta didattica curricolare della Scuola (Manifesto degli studi) viene deliberata dal Consiglio del Centro per ciascun anno accademico.

Il Consiglio del Centro delibera altresì per ciascun anno le date di inizio e termine delle attività didattiche, avendo cura di prevedere adeguati periodi per lo svolgimento delle prove di valutazione conclusive.

Il Direttore predispone, per ciascun anno accademico e per ciascun semestre, il calendario delle lezioni e delle altre attività didattiche.

23. La didattica può essere svolta in diverse forme, da quelle più convenzionali della lezione cattedratica e dell'esercitazione a quelle più innovative dei seminari, gruppi di studio, sessioni di discussione di casi concreti, sperimentazione di metodologie, etc.

24. Le prove di valutazione conclusive riguardano, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in numero non superiore a tre per semestre.

Prove intermedie di valutazione possono essere previste nell'ambito dei singoli insegnamenti e di altre attività didattiche.

E' prevista, in ogni caso, una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

Le prove di valutazione finali ed intermedie possono consistere in una prova scritta o orale o pratica o in più d'una di queste modalità. I voti sono espressi in trentesimi o in termini di superamento/idoneità (questi ultimi con particolare riferimento alle attività di laboratorio e tirocinio).

Ciascuna commissione può disporre che la data della prova di valutazione o parte di essa sia temporalmente distinta da quella di proclamazione e verbalizzazione dei risultati.

25. L'esame per il conseguimento del Diploma di specializzazione comprende, secondo quanto stabilito dal D.M. 26.5.1998 e dal Decreto Interministeriale n. 268 del 4.6.2001 "Regolamento recante norme relative all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti nelle Scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle Scuole e di esami finali":

a) la discussione di una relazione scritta nella quale il candidato riesamina criticamente le attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione;

b) una prova scritta consistente nella progettazione di un percorso didattico, eventualmente articolato in unità o moduli, riferito ad un contesto scolastico dato.

Della Commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari, sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato all'attività della Scuola di specializzazione.

Titolo 6 **Modificabilità del presente regolamento**

26. Il presente Regolamento può essere modificato ogni anno, prima dell'inizio dell'anno accademico dalla struttura competente.

Allegato A

Indirizzi attivati presso la Scuola di specializzazione all'Insegnamento Secondario dell'Università degli Studi del Molise negli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001

1) Indirizzo delle Scienze naturali

A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali- Scuola media (in comune con l'indirizzo Fisico-informativo-matematico)

A060 - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

2) Indirizzo Fisico-matematico-informatico

A047 - Matematica

A048 - Matematica applicata

A049 - Matematica e fisica

3) Indirizzo Economico-giuridico

A019 - Discipline giuridiche ed economiche

4) Indirizzo Scienze umane

A036 - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione

A037 - Filosofia e storia

5) Ambito disciplinare 4 (ex A043 e A050)

Allegato B

Indirizzi attivati presso la Scuola di specializzazione all'Insegnamento Secondario dell'Università degli Studi del Molise nell'anno accademico 2001-2002.

1) Indirizzo delle Scienze naturali

A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali- Scuola media (in comune con l'indirizzo Fisico-informativo-matematico)

A060 - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

2) Indirizzo Fisico-matematico-informatico
A049 - Matematica e fisica

3) Indirizzo Economico-giuridico
A019 - Discipline giuridiche ed economiche

4) Ambito disciplinare 4 (ex A043 e A050)

Allegato C

Percorso integrativo per insegnanti di sostegno

Esame di specializzazione: Regolamento

1. Quadro normativo

Il Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 - "Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di Laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" (G.U. n.153 del 3 luglio 1998) - prevede che:

Art. 4, comma 8: "Ferre restando per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 [formazione per la funzione docente] sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio".

2. Nomina e composizione Commissione

La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata, ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica del 4 giugno 2001, n.268, pubblicato nella G.U. n.155 del 6 luglio 2001 "Regolamento recante norme relative all'Esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali", dal Direttore scolastico regionale su proposta del Magnifico Rettore.

La Commissione è composta da docenti universitari e da qualificati esponenti del mondo della scuola, con comprovata esperienza e competenza nell'ambito dell'inserimento scolastico degli alunni disabili, scelti tra coloro che hanno collaborato con la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario. Della suddetta commissione fanno comunque parte i docenti relatori dell'elaborato scritto.

Il presidente della Commissione è un docente universitario di prima o seconda fascia, facente parte del Consiglio del Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la formazione "G.A.Colozza".

Il Direttore scolastico regionale designa infine il Segretario della Commissione tra il personale amministrativo della Scuola secondaria secondo le modalità fissate dal D.M. 4/6/2001.

3. Svolgimento della prova finale

L'accreditamento del percorso per il sostegno si configura ai sensi del Decreto Ministeriale 26/5/98 e del Regolamento didattico di struttura come una specializzazione per tutti gli iscritti o gli specializzati presso la SSIS Molise che lo desiderino.

In ogni caso, il titolo per il sostegno non può essere conseguito disgiuntamente dal titolo di specializzazione in una delle classi attivate presso la SSIS Molise, anche se l'esame si svolgerà in un momento diverso e successivo rispetto alla data di conseguimento della specializzazione.

La prova finale per il conseguimento della specializzazione per il sostegno non concorre a determinare il punteggio relativo all'acquisizione della specializzazione nelle diverse classi di abilitazione.

La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato scritto. L'elaborato prevede un impegno di lavoro-studente pari a circa 125 ore (5 crediti). Il lavoro dovrà avere una lunghezza variabile tra le 40 e le 50 pagine (cartelle di 2000 battute).

L'elaborato viene svolto sotto la supervisione di un docente degli insegnamenti di seguito indicati, in veste di relatore.

Gli insegnamenti di riferimento del percorso integrativo per il sostegno sono i seguenti:

Psicologia dello sviluppo
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
Neuropsichiatria infantile
Didattica speciale
Epidemiologia e prevenzione delle minorazioni
Medicina fisica e riabilitazione
Disturbi dell'apprendimento e della comunicazione
Sociologia della devianza
Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione

L'esame finale per il conseguimento della specializzazione per il sostegno ha come oggetto un tema di approfondimento teorico-pratico riferito ad una delle discipline del percorso integrativo per il sostegno precedentemente indicate, in ordine al quale il candidato presenta una breve ma significativo elaborato (40-50 cartelle), in cui vengono evidenziati, accanto agli aspetti teorici dell'argomento scelto, gli aspetti applicativi.

Per ciò che riguarda gli aspetti applicativi, relativi alle esperienze del laboratorio e tirocinio, l'elaborato, a partire dal quadro teorico delineato nella prima parte, dovrà fare riferimento a una delle seguenti opzioni:

- a) un "caso" di un alunno di scuola secondaria osservato;
- b) una specifica strategia didattica analizzata nel corso delle attività formative;
- c) la costruzione di una "unità didattica" coerente con l'argomento trattato.

Il punteggio con il quale viene conseguito il titolo è espresso in trentesimi ed è formulato sulla base della media aritmetica tra:

- a) media aritmetica dei voti conseguiti negli esami di profitto, arrotondata all'intero più vicino ($0,5 = 1$);
- b) voto espresso dalla Commissione in sede di prova finale relativo al lavoro scritto e al colloquio.

Consegue il titolo, lo studente che riporta nella prova finale un punteggio di almeno 18/30.

In caso di non raggiungimento del punteggio minimo, la prova finale per il sostegno potrà essere sostenuta solo una seconda volta nell'ambito dello stesso anno accademico o dell'anno accademico successivo, qualora la prima prova sia sostenuta nell'ambito dell'ultima sessione dell'anno di riferimento.